

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1509)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1961

Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, è stata notevolmente ridotta la circoscrizione del Comando della III Zona aerea territoriale (Padova) e dei Comandi di aeronautica della Sardegna (Cagliari) e della Sicilia (Palermo) e corrispondentemente ampliata quella dei comandi della I (Milano) III (Roma) e IV (Bari) Zona aerea territoriale.

In particolare, la circoscrizione del Comando della III Z.A.T., che prima comprendeva il Veneto e alcune provincie della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, è stata limitata alla provincia di Padova e quella dei Comandi di aeronautica della Sardegna e della Sicilia rispettivamente alle provincie di Cagliari e Palermo. Il resto del territorio dei suddetti Comandi fa ora parte, rispettivamente, della circoscrizione dei comandi della I, III e IV Z.A.T.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, trasse origine dalla

constatazione che le mutate esigenze di impiego portavano a far ritenere più appropriata la suddivisione del territorio nazionale in tre circoscrizioni in luogo di sei.

Tuttavia, anzichè provvedere subito alla soppressione di alcuni Comandi, sembrò preferibile procedere nel modo anzidetto, allo scopo di poterne ricavare utili elementi di giudizio per le definitive decisioni.

I risultati dell'esperimento fatto sono stati positivi e, pertanto, si ritiene di non dover ulteriormente dilazionare la contrazione a tre del numero dei Comandi periferici.

Per l'eventualità che si renda necessario organizzare per aree più ristrette la difesa locale e quella passiva atomica, batteriologica e chimica, occorre, peraltro, prevedere la possibilità di istituire nell'ambito di ciascuno dei tre grandi Comandi (che si ravvisa di denominare di Regione) uno o più Comandi di Settore aereo. Tali Comandi avranno solo compiti di coordinamento delle

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività operative e non daranno, quindi, luogo ad alcun appesantimento dell'organizzazione logistico-amministrativa, che rimarrà contratta ai tre Comandi di Regione e modellata su quella sperimentata per i Comandi di zona e di aeronautica.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unico disegno di legge, le cui singole disposi-

zioni non sembra abbisognino di particolare illustrazione.

Per ragioni di carattere organizzativo e pratico, si ravvisa opportuno stabilire all'inizio del prossimo esercizio finanziario la entrata in vigore del provvedimento.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha dato parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa:

una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;

una direzione del demanio aeronautico;

una direzione di commissariato aeronautico;

una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;

una direzione delle armi e munizioni;

una direzione di sanità;

un centro leva e reclutamento.

Con le stesse modalità, il territorio di circoscrizione di ciascun Comando di Regione

aerea può essere ripartito in Comandi di settore aereo, retti da generali di divisione aerea o di brigata aerea.

La circoscrizione dei Comandi di aeroporto militare è stabilita con determinazione ministeriale.

Art. 3.

Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi.

Nulla è innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea ai sensi del primo comma dell'articolo 2, la circoscrizione dei predetti Comandi sarà rispettivamente costituita dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, della III Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sardegna, della IV Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sicilia.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961.